



## VERBALE N. 18 DELL'ADUNANZA DELL'8 MAGGIO 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Audizione Avvocati morosi**

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente Vaglio comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara che è propria intenzione saldare il debito di euro (omissis) entro venti giorni da oggi.

Il Presidente Vaglio informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di deroga al pagamento di quanto dovuto quantomeno fino all'anno in cui l'iscritto abbia comunicato la propria richiesta di cancellazione dall'Albo per incompatibilità ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il relativo pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Alessia Amore, Abogado Stefania Ascoli, Abogado Filippo Cadeo, Abogado Vincenzo Carbone, Abogado Giuseppe Catiniello, Abogado Armida Decina, Abogado Rossella De Gregorio, Abogado Irene Di Pasquale, Avvocato Barbara Donzella, Avvocato Sonia Fusca, Abogado Loredana Laganà, Avvocato Giuliana Locci, Abogado Rita Maggiori, Abogado Cristina Massaccesi, Avvocato Chiara Mastracchio, Abogado Federica Mura, Abogado Maria Rosaria Palazzolo, Abogado Grazia Dora Porro, Abogado Anna Maria Sapio, Abogado Patrizia Satulli, Abogado Ilaria Spadoni, Avvocato Antonella Spera, Abogado Teresa Testa, Avvocato Valentina Vavala, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

- Il Presidente Vaglio, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale nell'anno 2011 (iscrizioni all'Albo nel 1985 e iscrizioni



nell'anno 1986 e/o 1987-1988) che sono stati invitati a partecipare all'odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati.

Sono presenti gli Avvocati Stefano Aleandri, Riccardo Andriani, Marco Antonelli, Paola Antonini, Riccardo Paolo Renato Aprea, Filomena Arcuri, Paola Bastianelli, Monica Battaglia, Susanna Beltramo, Cinzia Bernardini, Massimo Segnalini, Antonino Sgroi, Antonella Tassi, Pio Mario Trocano, Antonio Turchetto, Stefano Valentini, Arnaldo Vergano.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Stoppani comunica, quale delegata del Consiglio alla FBE, con grande soddisfazione, che è stata scelta la sede di Roma per le prossime Assises de la Méditerranée, che si terranno dal 13 al 15 Novembre 2014, che verteranno in materia di Diritto Sportivo. Grazie al supporto di CONI, CNF ed altre organizzazioni, non ci saranno oneri aggiuntivi per il Consiglio.

Chiede, quindi, che il Consiglio voglia approvare la proposta con delibera immediatamente esecutiva, ed inviare con urgenza una formale lettera di consenso alla FBE.

Si riserva di presentare, alla prossima seduta, il programma dettagliato della manifestazione, che dovrà essere inaugurata dal Presidente Vaglio, unitamente al Presidente della FBE.

Il Consiglio approva lo svolgimento a Roma, nei giorni 13-14 novembre 2014, delle Assises de la Méditerranée, presso la sede CONI e delega il Consigliere Stoppani a fornire tutti gli ulteriori chiarimenti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dal Signor (omissis), avente ad oggetto richiesta urgente di rettifica contenuti;

- Ritenuto che, nell'adunanza del (omissis), è stato emesso il parere su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis);

Il Consiglio

delibera di assegnare il riesame del parere su note di onorari n. (omissis) al Consigliere Stoppani.

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**  
(omissis)

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**  
(omissis)

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**  
(omissis)

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che, come è noto, in occasione delle scorse elezioni per il rinnovo dei Delegati romani della Cassa Forense, alcuni colleghi hanno evidenziato presunte situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di taluni candidati; ritiene, dunque, doveroso segnalare che sul punto è di recente intervenuta la decisione della Commissione Elettorale



Centrale della Cassa (dopo quelle conformi della Commissione Elettorale e di quella d'Appello), dove è stato, tra l'altro, statuito che "in realtà di principi di diritto alla cui affermazione anela il reclamante sono inesistenti".

Il Consigliere Condello invita il Presidente a pubblicare la decisione sul sito istituzionale.

Il Consiglio prende atto e rinnova gli auguri di buon lavoro a tutti i Delegati eletti nel Distretto di Roma e, in particolare, a quelli romani. Dispone di pubblicare la presente delibera e la decisione integrale della Commissione Elettorale Centrale della Cassa Forense sul sito istituzionale.

#### **Audizione Dott. (omissis) – iscrizione Registro Praticanti**

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera l'iscrizione nel Registro Praticanti, con contestuale apertura di un fascicolo di disciplina, designando Istruttore il Consigliere Mazzoni, come da separato verbale.

#### **Audizione Avv. (omissis) – incompatibilità**

- Si procede all'audizione dell'avv. (omissis). All'esito il Consiglio si riserva la decisione, come da separato verbale.

#### **Approvazione del verbale n. 17 dell'adunanza del 29 aprile 2014**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 17 dell'adunanza del 29 aprile 2014.

#### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed i Consiglieri Mazzoni e Santini,

- visti gli artt. 30, comma 1, 35 comma 1 lett. *u*) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- visto ed integralmente richiamato il Regolamento per le modalità di accesso allo sportello del cittadino approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 19 aprile 2013;

propongono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma l'adozione del seguente:

### **REGOLAMENTO PER LO SPORTELLO DEL CITTADINO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

#### **Art. 1 - Oggetto e scopo**

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è istituito lo "Sportello per il Cittadino" volto a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e l'accesso al servizio della Giustizia, con esclusione di ogni attività di assistenza e consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.

L'informazione avrà carattere generale e non consentirà di rendere pareri professionali; non potranno essere forniti pareri scritti, prestate consulenze e fornite informazioni su giudizi pendenti né i recapiti dell'Avvocato addetto allo sportello, né di altri Avvocati.

#### **Art. 2 - Tipologia e individuazione del servizio**

In riferimento alle prestazioni professionali degli Avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:



- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e la loro utilità;
- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico professionale;
- c) sui diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico professionale;
- d) sulla possibilità di rivolgersi all'Ordine, qualora non vi sia accordo sull'an o sul quantum del compenso dovuto al difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

In materia di accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) circa i vari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento;
- b) circa gli oneri tributari dovuti per l'instaurazione del giudizio e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) circa l'istituto della difesa di ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.

Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento sulle eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili.

### **Art. 3 – Beneficiari**

Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia nell'ambito del Distretto della Corte d'Appello di Roma.

L'accesso allo sportello è gratuito, senza alcun onere né a carico dell'utente, né a carico dell'Ordine.

Lo sportello sarà aperto almeno un giorno alla settimana, con l'orario indicato in bacheca e pubblicato sul sito web dell'Ordine e il servizio sarà sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e durante le Festività Natalizie e Pasquali.

Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione allo specifico servizio prestato.

L'Ordine inserirà in un apposito registro, al solo fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, i nominativi degli utenti dello sportello, nonché del professionista che ha fornito le informazioni oltretutto, se del caso, le questioni affrontate.

Possono accedere allo sportello i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché le persone giuridiche. I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

L'Ordine, in base alle proprie esigenze organizzative, si riserva il diritto di consentire l'accesso allo Sportello mediante sistemi di prenotazione anticipati (via email, telefonici, via fax, ecc.) o mediante presentazione diretta dell'utente allo sportello.

### **Art. 4 - Professionisti iscritti**

Potranno prestare il servizio gratuito presso lo Sportello tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma che ne facciano apposita richiesta scritta, secondo le modalità e nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio dell'Ordine – salvo incompatibilità e, comunque, previa approvazione del COA a condizione che siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni, non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.



Il Consiglio provvederà a formare un elenco di Avvocati addetti allo Sportello, aggiornato con cadenza annuale, con indicazione dei relativi settori di competenza, provvedendo, altresì, alla nomina di uno o più responsabili dello Sportello che si occuperanno dell'organizzazione e gestione secondo un sistema di rotazione e turnazione, riferendo per iscritto semestralmente al Consiglio.

#### **Art. 5 – Attività**

Le modalità di prestazione del servizio allo Sportello verranno rese note al pubblico attraverso il sito internet istituzionale dell'Ordine e/o altri idonei avvisi affissi nei locali dell'Ordine stesso.

#### **Art. 6 - Gratuità dello svolgimento dell'incarico**

La prestazione del servizio allo Sportello per il Cittadino è gratuita; è, pertanto, vietato all'Avvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso o utilità, per l'attività prestata.

La prestazione del servizio comporterà per l'avvocato allo Sportello il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di attività espletata da autocertificare a cura dell'interessato, fino ad un massimo del 50% dei crediti nel triennio con esclusione dei crediti deontologici.

#### **Art. 7 - Divieto di assumere incarichi**

E' vietato all'Avvocato che presti servizio allo sportello di assumere incarichi professionali dal beneficiario dell'informativa.

Il divieto si estende anche:

- ai colleghi associati e/o soci dello studio dell'Avvocato che abbia prestato il servizio;
- ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell'Avvocato che abbia prestato il servizio;
- al coniuge e ai parenti e affini fino al quarto grado dell'Avvocato che abbia prestato il servizio ovvero al convivente more uxorio e ai parenti e affini di questo.

E' comunque vietato all'Avvocato che presti il servizio allo Sportello indicare al beneficiario della prestazione il nome di Colleghi o consulenti che possano assumere incarichi professionali relativi alla questione esaminata.

#### **Art. 8 - Consenso al trattamento dati personali**

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà sottoscrivere una dichiarazione idonea per consentire il trattamento dati personali in conformità con la normativa di cui al Decreto Legislativo n.196/2003.

#### **Art. 9 - Violazioni del regolamento**

Il Consiglio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

Il Consiglio, in caso di violazioni, con delibera motivata e previa contestazione, potrà escludere l'Avvocato dall'elenco degli Avvocati addetti allo Sportello e, ove ravvisi ipotesi d'illecito disciplinare, sollecitare l'avvio del procedimento nei confronti dello stesso.

Nei casi più gravi, il Consiglio potrà assumere gli opportuni provvedimenti di sospensione dell'esercizio dall'attività presso lo sportello.



In ogni caso, comporterà l'esclusione dall'elenco degli Avvocati addetti al servizio presso lo Sportello del cittadino:

- la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello, nel turno di riferimento, senza preventiva comunicazione con congruo anticipo del giustificato motivo;
- il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
- la violazione degli obblighi e divieti tutti stabiliti dalla legge di riforma professionale, dal Regolamento del CNF e dal presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato con delibera immediatamente esecutiva, entrerà in vigore dopo 30 giorni per consentire la pubblicazione sul sito istituzionale, la formazione dell'elenco degli Avvocati addetti allo Sportello e, tra loro, la nomina dei responsabili del coordinamento a cura del Consiglio.

Il Consiglio approva e nomina Responsabili dello Sportello del Cittadino il Consigliere Segretario Di Tosto ed i Consiglieri Nicodemi e Santini, delegandoli a predisporre un progetto organizzativo da sottoporre al Consiglio.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 29 aprile 2014 dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l'informativa del Presidente Avv. Nunzio Luciano, relativamente alle disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazioni, previste dal capo III del Decreto Legislativo 241/1997. Per l'anno 2014, in attesa di una evoluzione interpretativa della normativa in termini meno onerosi per l'Ente, gli iscritti alla Cassa Forense non potranno procedere alle compensazioni di cui trattasi direttamente in sede di modello F24 e che i versamenti dovuti alla Cassa resteranno distinti da quelli dovuti al Fisco.

Il Presidente Luciano confida di risolvere il problema, in tempo utile per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, addivenendo ad una convenzione che utilizzi lo strumento del versamento tramite F24 non in via esclusiva, ma come uno dei possibili strumenti di pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti alla Cassa, da utilizzare a discrezione del professionista, in alternativa agli ordinari mezzi di pagamento già in essere; in questo caso la Cassa Forense dovrà apportare le necessarie modifiche regolamentari per rendere operative le nuove procedure di pagamento e, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, procedere all'integrazione del Mod. F24 e all'individuazione di specifici codici bancari per rendere possibile l'individuazione dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa.

Il Presidente Luciano conferma le date di scadenza della contribuzione, minima ed eccedente, dell'anno in corso, da versarsi direttamente alla Cassa Forense con le consuete modalità e chiede all'Ordine di dare la massima diffusione agli iscritti dell'informativa, per evitare equivoci in sede di versamento delle imposte.

Il Consiglio si congratula con l'iniziativa assunta dalla Cassa Forense ed auspica che la stessa possa essere realizzata nei tempi previsti dal Presidente Nunzio Luciano. Dispone la pubblicazione sul sito istituzionale delle date e delle modalità di versamento della contribuzione previdenziale.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 29 aprile 2014, in merito alla convocazione dell'incontro, organizzato in collaborazione con la Cassa



Forense, che si svolgerà sabato 24 maggio 2014, con l'orario indicativo dalle ore 10,15 alle ore 16,00 e che avrà quali argomenti: 1) processo civile telematico – prossima iniziativa e 2) giustizia amministrativa – istruzioni operative.

Il Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (F.I.I.F.), in vista dell'approssimarsi del 30 giugno 2014 e dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti processuali, propongono iniziative per confrontarsi sui temi del PCT, fornire materiale di studio e offrire un concreto supporto agli Ordini per la gestione dell'avvio della suddetta fase.

Il Presidente Alpa, in ordine alle importanti novità nell'ambito della Giustizia Amministrativa, chiede all'Ordine di dare la massima diffusione agli Iscritti anche della comunicazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, contenente le linee operative relative alle comunicazioni ai difensori costituiti a mezzo PEC.

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che parteciperà all'evento del 24 maggio 2014, unitamente ai Componenti del Gruppo Informatico di Presidenza, Avvocati Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, nonché il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Condello.

Il Consiglio delega a partecipare all'incontro del 24 maggio 2014 il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti, il Consigliere Condello e gli Avvocati Antonio Labate e Guglielmo Lomanno.

– Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito pervenuto in date 28 e 30 aprile 2014 e 5 maggio 2014, a partecipare alla Cerimonia di inaugurazione della Fondazione dell'Ente di Diritto Pubblico, denominato "Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR".

Tale Fondazione di diritto pubblico sorgerà il 16 maggio 2014, al fine di collaborare per la ricerca, lo studio, il monitoraggio, la qualità, la diffusione della cultura dei sistemi ADR, la regolamentazione e l'armonizzazione della materia in ambito europeo, in qualità di Ente strumentale e sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

L'evento, organizzato con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, si terrà il 27 maggio 2014, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso la Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari, all'interno della Camera dei Deputati con ingresso in Via Campo Marzio 78, in Roma.

Apriranno i lavori il Prof. Avv. Piero Sandulli, Presidente dell'Ente e il Prof. Avv. Enrico Tuccillo, Vice Presidente esecutivo dell'Ente, nominati entrambi dai Soci Fondatori quali l'Università di Teramo, l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l'INEA, il Comune di Lecce, la Provincia di Caserta e che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, hanno indicato nel Presidente della Repubblica, On.le Giorgio Napolitano, il Presidente d'Onore.

Per la Presidenza della Camera dei Deputati interverrà per i saluti l'On.le Ferdinando Adornato, Segretario di Presidenza.

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 24 aprile 2014, con la quale l'Avv. Alarico Marini, Vice Presidente, comunica che la stessa Fondazione, unitamente all'Ordine degli Avvocati e la Scuola forense di Bari e il Coordinamento centrale delle Scuole forensi, ha indetto la Conferenza annuale delle Scuole Forensi per il giorno 13 giugno 2014 a Bari e che si svolgerà dalle ore 9,30 alle



ore 18,00 con interruzione dalle ore 13,30 alle ore 15,00, sul tema: “L’avvocatura e i giovani: la nuova formazione”.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Bolognesi.

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto in data 30 aprile 2014, dell’Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI – Associazione Matrimonialisti Italiani, a partecipare, portando i saluti del Consiglio, all’inizio dei lavori del Congresso Nazionale dell’AMI “Diritti della persona: quale bioetica, quale giustizia, quale futuro?”, previsti per venerdì 13 giugno 2014 alle ore 9,00, presso la Residenza di Ripetta, Via di Ripetta n. 231, in Roma.

Il Presidente Gassani chiede, inoltre, il patrocinio morale dell’Ordine Forense romano per l’evento formativo.

Il Presidente Vaglio informa che per pregressi impegni istituzionali non potrà partecipare all’evento.

Il Consiglio delega il Consigliere Santini.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto, facendo seguito alla delibera del 10 aprile 2014, comunicano di avere predisposto l’atto di diffida nei confronti del Sindaco di Roma Capitale in relazione all’inadempimento al Protocollo d’intesa per il pagamento da parte del Commissario Straordinario del Comune di Roma delle sentenze di liquidazione delle spese giudiziali precedenti al 28 aprile 2008. La diffida sarà notificata domani mattina a mezzo pec.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio comunica che il giorno 23 maggio 2014 presso la Sala dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, si terrà un Seminario dal titolo: “Sanzioni tributarie problematiche aperte su aspetti amministrativi e penali” con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.

Introdurrà i lavori l’Avvocato Generale dello Stato Michele Giuseppe Dipace e il dibattito sarà moderato dal Prof. Avv. Augusto Fantozzi.

Saranno Relatori il Dott. Vincenzo Busa, il Prof. Avv. Guglielmo Fransoni, l’Avv. Paolo Gentili e il Dott. Stefano Bielli.

Il Consiglio approva.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Valentina Cacchi, Alessandro Callarelli, Gino Luca Di Clemente, Antoniano Di Credico, Arturo Grasso, Roberta Iannettone, Alessandro Mangano, Claudio Mauriello, Biagio Mizzoni, Flavio Musto, Pierfrancesco Natale, Mariarosa Proietti, Luigi Salamone, Pietro Sciumè, Filippo Verna, Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.





– Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Mazzoni riferiscono in relazione alla Legge 247/12 titolo II art. 15 (albi, elenchi e registri).

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a custodire e aggiornare anche (comma 1 lett. a) “Albo ordinario”, b) “elenco Avvocati dipendenti da enti pubblici”, c) “elenco Avvocati specialisti”, d) “elenco docenti e ricercatori”, e) “elenco Avvocati sospesi dall'esercizio professionale”, f) elenco Avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile comportante la radiazione” g), “registro dei praticanti”, h) “elenco praticanti abilitati”, i) “sezione speciale Avvocati stabiliti”, l) “elenco delle associazioni e delle società”, m) “elenco Avvocati domiciliati nel circondario”, n) “ogni altro albo, registro o elenco previsto da legge o regolamento”); e al comma 3 dello stesso articolo “l'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati sul sito internet dell'Ordine”.

Poiché, sul sito istituzionale dell'Ordine, nella home-page è posizionato sul lato sinistro del menù, alla quarta voce “albo ed elenchi” con quattro menù (Albo Avvocati, Registro Praticanti, Difensori d'Ufficio e Difensori Patrocinio a Spese dello Stato) si potrebbe considerare opportuno posizionare all'interno della voce “Albo Avvocati” l'elenco degli Albi richiesti dalla L. 247/12. Per fare ciò si chiede al Consiglio l'autorizzazione a richiedere alla società che gestisce il sito un preventivo di spesa.

Il Consiglio autorizza e delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Mazzoni a richiedere il preventivo alla Società (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 2 maggio 2014 dal Comune di Rocca di Papa, la nota con la quale si informa della pubblicazione dell'avviso, avente ad oggetto le procedure per la formazione dell'elenco comunale degli avvocati riservato a professionisti e studi associati, nonché praticanti avvocati abilitati, disponibili ad accettare incarichi dal Comune di Rocca di Papa.

L'Elenco è articolato in quattro sezioni (Contenzioso Civile, Contenzioso Penale, Contenzioso Amministrativo e Contenzioso Tributario) ed è aperto a tutti i professionisti –singoli o associati– esercenti il patrocinio innanzi alle Autorità Giudiziarie civili, penali, amministrative e tributarie e possono iscriversi all'Albo anche i praticanti abilitati.

Il Comune di Rocca di Papa avanza formale richiesta all'Ordine degli Avvocati di Roma affinché contribuisca a dare massima pubblicità dell'avviso ai propri iscritti. La presentazione delle domande di iscrizione, correlate degli allegati richiesti nell'avviso deve avvenire non oltre le ore 13,00 del 30 maggio 2014.

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell'avviso del Comune di Rocca di Papa sul sito istituzionale e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto in data 23 aprile 2014, a partecipare all'evento “40th Anniversary of the Austrian Bar” che si svolgerà a Vienna, nei giorni 22 e 23 maggio 2014.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto in data 30 aprile 2014 dalla BPI- Barreau Pénal International Criminal Bar, a partecipare alla Conferenza che si svolgerà presso l’Università di Passau (Germania) il 3 luglio 2014.

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l’invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Fondazione Guglielmo Gullotta, pervenuta in data 30 aprile 2014, con la quale chiede di dare la massima pubblicità del Congresso organizzato dalla stessa Fondazione, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura e dalla Scuola Superiore della Magistratura e che ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e dell’Unione delle Camere Penali Italiane, nonché l’accreditamento dell’Ordine gli Avvocati di Roma che ha riconosciuto per la giornata n. 6 crediti formativi (nessuno in tema di deontologia).

L’evento, dedicato alla “Presentazione delle Linee Guida Psicoforensi. Per un processo sempre più giusto.”, si terrà a Roma il 21 maggio p.v., dalle ore 11,00 alle ore 13,00 per la sessione mattutina e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per la sessione pomeridiana, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour.

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l’invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, pervenuta in data 28 aprile 2014, con la quale si comunica lo svolgimento della IX Assemblea degli Osservatori sulla Giustizia Civile, nei giorni 30/31 maggio e 1° giugno 2014, presso il Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini e si chiede al Consiglio di dare la massima pubblicità all’evento.

Anche l’Avv. Alessandro Graziani, con nota pervenuta in data 28 aprile 2014, informa il Consiglio del suindicato evento, suggerendo la partecipazione di propri rappresentanti e, a tale proposito, chiede di essere designato per partecipare all’evento in rappresentanza dell’Ordine Forense romano, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.

Il Consiglio designa l’Avv. Alessandro Graziani a partecipare, senza oneri economici a carico dell’Ordine.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’O.U.A. – Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 5 maggio 2014, con la quale si rendono note le date delle convocazioni del “Tavolo sull’art. 39 della Legge Professionale” quali: giovedì 15 maggio p.v., dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la Biblioteca della Cassa Forense VI Piano e giovedì 29 maggio p.v., dalle ore 9,30 alle ore 19,00, presso l’Aula Seminari della Cassa Forense, I piano.

Nel primo dei due incontri saranno illustrate le schede di sintesi predisposte dal gruppo di lavoro ristretto, che saranno anticipate prima della data del 15 maggio; nel secondo ultimo incontro, si dovrebbero trarre le conclusioni definitive.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 5 maggio 2014 dal Comune di Novara, la nota con la quale si informa della pubblicazione dell’avviso pubblico presso l’Albo



Pretorio dello medesimo Comune e sul proprio sito istituzionale [www.comune.novara.it](http://www.comune.novara.it) – sezione bandi e appalti, avente ad oggetto la procedura di selezione comparativa tra i legali iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma, per il conferimento di incarico di domiciliatura avanti il Tribunale di Roma nel procedimento di ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia e successive incombenze.

Il Comune di Novara avanza formale richiesta all'Ordine degli Avvocati di Roma affinché contribuisca a dare massima divulgazione dell'avviso ai propri iscritti all'Albo. La presentazione delle domande di iscrizione correlate dalla documentazione richiesta nel bando, è fissata entro e non oltre le ore 12,00 del 23 maggio 2014.

Il Consiglio dispone di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, d'intesa col Presidente Vaglio e con il Consigliere Segretario Di Tosto, in relazione all'assegnazione delle borse di studio per l'anno 2014 ai figli dei dipendenti, comunica l'esito dell'istruttoria delegata dal Consiglio al Funzionario Responsabile Signor (omissis) e da questi puntualmente eseguita.

Il Consiglio approva l'assegnazione delle borse di studio e dichiara la delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche a nome di tutti i Componenti del Progetto consiliare sul Diritto Amministrativo, rappresenta al Consiglio la recente scomparsa del Collega ed Amico Fausto Buccellato, Avvocato Amministrativista.

Fausto è stato un Collega esemplare e un esempio per tanti colleghi e, soprattutto, per i giovani; sempre disponibile e sorridente ha contribuito in modo determinante al successo dell'Avvocatura romana dinanzi al TAR capitolino e al Consiglio di Stato, dove quotidianamente ha costituito un punto di riferimento.

Il Consigliere Tesoriere Galletti chiede al Consiglio di ricordarlo con un minuto di silenzio e propone di intitolare a Lui una delle toghe che saranno consegnate ai giovani colleghi più meritevoli in occasione della prossima Cerimonia per la consegna delle c.d. "Toghe d'oro".

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio e si associa al ricordo del compianto Collega al quale sarà intitolata una toga.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del Progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo, rappresenta che il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, dopo la circolare sulle comunicazioni e sui depositi telematici del 23 aprile 2014 sulla quale è stato deliberato alla scorsa adunanza, ha accolto le osservazioni formulate in occasione dell'incontro di lunedì 7 aprile ed ha stabilito con circolare del 28 aprile u.s. che, a decorrere dal prossimo 12 maggio, per i ricorsi dove non è formulata l'istanza cautelare sarà possibile depositare soltanto due copie cartacee degli originali (salvo integrare le copie ulteriori in vista dell'eventuale udienza di merito).

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che la previsione in questione è stata una delle prime proposte formulate con il Progetto consiliare e ritiene, dunque, che il Consiglio possa fregiarsi di aver contribuito ad ottenere un risultato che sarà di utilità concreta per agevolare il lavoro di tutti i colleghi amministrativisti e il buon funzionamento del sistema.



Il Consiglio prende atto e si complimenta con il Coordinatore e i Componenti del Progetto consiliare di Diritto Amministrativo, delibera di pubblicare in evidenza sul sito istituzionale le note del 23 e del 28 aprile u.s. con l'estratto della presente delibera e di comunicare la presente delibera al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, auspicando ulteriori e periodiche occasioni di incontro con l'Avvocatura, al fine di risolvere concordemente anche tante altre tematiche e problematiche e così meglio garantire il buon andamento del sistema della Giustizia Amministrativa.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data (omissis) il dipendente dell'Ordine, Signor (omissis) ha chiesto la concessione di un prestito personale dell'importo di euro (omissis) da estinguersi in (omissis). Tale richiesta è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti.

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Amministrazione per gli adempimenti necessari.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che è pervenuta la nota, predisposta ai sensi del vigente regolamento consiliare, con la quale la collega Avv. (omissis) chiede un contributo per euro (omissis) a fronte dell'organizzazione uno spettacolo teatrale i cui proventi andranno per intero in beneficenza.

Il Consigliere Minghelli propone che lo spettacolo teatrale "Tigri da Salotto" con la Collega (omissis) e che andrà in scena i giorni 4-5 e 6 giugno 2014 al Teatro Ambra Jovinelli, sia pubblicato, come gli eventi di cui alle comunicazioni odierne dei Consiglieri, sulle News dell'Ordine con invio di unica mail informativa agli Iscritti.

Il Consigliere Minghelli chiede l'immediata esecutività per la vicinanza degli eventi.

Il Consiglio approva alla luce del fatto che l'iniziativa è promossa da Colleghe iscritte all'Ordine Forense di Roma ed è rivolta a un pubblico formato per lo più da colleghi romani e, infine, gli interi ricavi dell'evento saranno nobilmente devoluti per beneficenza.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'Ufficio Amministrazione ha richiesto alle Poste Italiane il costo per la spedizione dei plichi contenenti le foto effettuate durante le varie Cerimonie svolte dal Consiglio nel corso dell'anno che risulta essere pari ad euro (omissis).

L'Ufficio Amministrazione ha interpellato la Cooperativa (omissis), già fornitrice dei servizi inerenti lo svolgimento di dette Cerimonie, che ha richiesto euro (omissis) (tutto compreso) per la consegna ai vari partecipanti dei plichi, con prezzo bloccato per i prossimi 3 anni.

Il Consiglio approva, salvo eventuali proposte migliorative da parte di altre società che potranno giustificare l'eventuale revoca del contraente.

### **Conto consuntivo dell'anno 2013 e bilancio preventivo per l'anno 2014: discussione e approvazione**

– Il Consigliere Tesoriere Galletti relaziona al Consiglio sul conto consuntivo dell'anno 2013 e sul bilancio preventivo per l'anno 2014.

Il Consigliere Tesoriere Galletti chiede di approvare il conto consuntivo dell'anno 2013 e il bilancio preventivo per l'anno 2014.



Il Consigliere Tesoriere invita tutti i Consiglieri a visionare ed ad estrarre copia delle documentazioni contabili giustificative del conto consuntivo e a formulare le relative osservazioni al responsabile del procedimento entro il 13 maggio 2014 alle ore 13,00.

Il Consiglio rinvia all'adunanza del 15 maggio 2014.

### **Indizione elezioni dei Delegati al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia**

– Il Presidente Vaglio ricorda che il prossimo Congresso Nazionale Forense si terrà a Venezia dal 9 all'11 ottobre 2014 e che almeno sessanta giorni prima deve essere convocata l'Assemblea degli Iscritti per la discussione dei temi congressuali e per l'elezione dei Delegati dell'Ordine degli Avvocati di Roma al Congresso stesso.

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, che alla data del 31 dicembre 2013, gli Iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma erano 24.558 e che, pertanto, i Delegati dell'Ordine degli Avvocati di Roma al Congresso Nazionale Forense di Venezia sono in n. 82 oltre al Presidente che rappresenta, di diritto, l'Ordine; le votazioni dovranno avvenire con il voto limitato a 2/3 del numero dei Delegati da eleggere che, pertanto, il numero di preferenze che ogni votante potrà esprimere sarà 54.

Il Presidente Vaglio, inoltre, propone, al fine di permettere un afflusso più composto degli elettori, di fissare la convocazione dell'Assemblea degli Avvocati in tre mattinate dalle ore 8.30 alle ore 14.30 dei giorni 14, 15 e 16 luglio 2014 per la discussione sui temi congressuali e per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale Forense di Venezia; propone, infine, di fissare il termine per la presentazione delle candidature al 20 giugno 2014, alle ore 13.00.

Il Presidente Vaglio come già avvenuto in passato, prospetta la necessità di transennare l'intero corridoio di accesso all'Aula delle votazioni per far sì che i candidati, posizionandosi eventualmente oltre il transennamento, non occupino l'area di percorrenza degli elettori, evitando così spiacevoli intralci.

Il Presidente Vaglio fa presente che è necessario allestire l'Aula per le operazioni di voto consistenti in lavori di elettricità (montaggio delle luci nelle cabine e messa a terra dell'impianto elettrico), lavori di facchinaggio (sgombero delle sedie dell'Aula, montaggio di n. 19 cabine elettorali), lavori di pulizia straordinaria (lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 luglio 2014). Inoltre devono essere preventivate le spese per le consumazioni, riservate esclusivamente a questori e scrutatori, che saranno effettuate presso il bar del Palazzo di Giustizia nei giorni dello svolgimento delle operazioni di voto, e per l'acquisto delle tessere per parcheggio per i questori e per gli scrutatori.

Il Consiglio approva.

### **Pratiche disciplinari**

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, con riferimento alla Pratica n. (omissis) e alla comunicazione della perquisizione avvenuta in data (omissis) e dell'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dell'Avv. (omissis), disposta dal Dott. (omissis), sostituto procuratore della (omissis), chiede che lo stesso venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 43 L.P., per l'eventuale sospensione cautelare.

Il Consiglio dispone la convocazione dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'ex art. 43 L.P., per l'eventuale sospensione cautelare.



**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 25)**

(omissis)

**Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 16)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 9)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 97)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 11)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4)**

(omissis)

**Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)**

(omissis)

**Certificati di compimento della pratica forense (n. 25)**

(omissis)



**Variazione cognome da "MANCA GRAZIADEI" in "GABRIELLI MANCA GRAZIADEI"  
Antonio Jacopo**

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 18 aprile 2014 dall'Avv. Antonio Jacopo Manca Graziadei, nato a Roma il 5 aprile 1958, con la quale chiede la modifica del nome da "Manca Graziadei" a "Gabrielli Manca Graziadei";
- Visto la sentenza di adozione dell'8 luglio 2013;
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato professionista da "Manca Graziadei" a "Gabrielli Manca Graziadei".

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avvocato Francesca Toppetti, del convegno gratuito "*Il risarcimento del danno da "Lite temeraria" e la deontologia Forense*", che si svolgerà il 27 giugno 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi di cui due deontologici per il convegno suindicato.

- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Iuslaw, dell'evento gratuito "Processo telematico, oggi e domani", che si svolgerà il 19 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.I. – Associazione Giuriste Italiane – Sezione di Roma, dell'evento gratuito "Gli effetti della crisi economica sugli appalti pubblici", che si svolgerà il 22 e 28 maggio 2014, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sei crediti formativi per l'intero seminario.



- In data 2 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Alleanza Forense per la Giustizia, dell'evento gratuito "Titoli abilitativi edilizi e novità del decreto del fare", che si svolgerà il 15 maggio 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 5 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.T.I.- Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – Sezione Lazio, dell'evento gratuito "La legge delega fiscale in attesa dei decreti delegati", che si svolgerà il 22 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione di Promozione Sociale - Democrazia nelle Regole, dell'evento gratuito "Legge 241/1190 capo I e II - i principi ed il responsabile del procedimento", che si svolgerà il 13 giugno 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Giovani Amministrativisti – AGAMM, dell'evento gratuito "Oneri dichiarativi dei concorrenti nelle gare pubbliche", che si svolgerà il 21 maggio 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Lavoro per l'economia, dell'evento gratuito "Giovani e lavoro tra criticità e buone pratiche", che si svolgerà il 14 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nonne Nonni penalizzati dalle separazioni - Onlus, dell'evento gratuito "Affidamento condiviso e decreto





154/2013: una “non annunciata” controriforma – il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni dopo la riforma 2012/2013”, che si svolgerà il 30 maggio 2014, della durata di 6 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera degli Avvocati Amministrativisti, dell’evento gratuito “Le nuove Policies delle Autorità di settore per il contenimento della spesa farmaceutica”, che si svolgerà il 29 maggio 2014, della durata di 5 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Ceida S.r.l., dell’evento gratuito “Corso intensivo per gli esami di avvocato – lezione gratuita di presentazione”, che si svolgerà il 5 giugno 2014, della durata di 6 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 30 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Commissione “Organizzazione attività delle delegazioni dell’ODCEC di Roma, dell’evento gratuito “Crisi d’impresa, evoluzione della situazione, prospettive normative e interrelazioni con la crisi degli intermediari bancari. Ruolo dei professionisti”, che si svolgerà il 7 maggio 2014, della durata di 8 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sette crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 8 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione – Università Roma Tre, dell’evento gratuito “Azione ex art. 2932 c.c. e azione di accertamento del contratto concluso. Novità della domanda? (a proposito di Cass., sez. II, 30 gennaio 2014 n. 2096)”, che si svolgerà il 15 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.



- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Differenza Donna Ong, dell'evento gratuito "Strada innovando" Le conquiste di una cultura "altra" sono un percorso ad ostacoli", che si svolgerà il 27 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GTECH S.p.A., dell'evento gratuito "Aspetti problematici della responsabilità da direzione unitaria", che si svolgerà il 15 maggio 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ISGI – Istituto Studi Giuridici Internazionali – Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'evento gratuito "La carta dei diritti fondamentali, dell'Unione Europea: un nuovo strumento per la tutela giudiziale dei diritti", che si svolgerà il 13 giugno 2014, della durata di 10 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi e patrocinio per l'evento suindicato.

- In data 2 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., dell'evento gratuito "Workshop Gratuito "Giallo, Rosso e...Noir", che si svolgerà il 12 giugno 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UER – Università Europea di Roma, dell'evento gratuito "Il diritto di famiglia di Antonio Cicu cent'anni dopo (1914-2014): Un insegnamento anacronistico?", che si svolgerà il 15 maggio 2014, della durata di 8 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sette crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento Giurisprudenza – Scuola di specializzazione per le Professioni



Legali, dell'evento gratuito "Convegno di studio "Presente e futuro dei reati contro il patrimonio", che si svolgerà il 6 giugno 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 8 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università La Sapienza e Icranet, dell'evento gratuito "Gerbertus doctor scientiarum", che si svolgerà il 12 maggio 2014, della durata di 8 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 30 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, dell'evento "*Diritti della persona: quale bioetica, quale giustizia, quale futuro?*", che si svolgerà il 13 e 14 giugno 2014, della durata complessiva di 20 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere diciotto crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 14 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Le Toghe", dell'evento "Il processo civile telematico", che si è svolto il 15 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. Luca Palazzi, Notaio in Roma, dell'evento "Corso intensivo di alta formazione giuridica in diritto civile, successorio e commerciale "Notaio Luca Palazzi", che si svolgerà dal 13 maggio all'8 luglio 2014, della durata complessiva di 49 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della HPS – Health Publishing and Services, dell'evento "Il commercio parallelo dei farmaci - quali impatti sugli attori



della filiera e sull'organizzazione del sistema salute?", che si svolgerà il 22 maggio 2014, della durata di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Justowin S.r.l., dell'evento "Corso di preparazione per il concorso per magistrato ordinario – edizione 2014/2015", che si svolgerà dal 15 ottobre 2014 al 30 maggio 2015, della durata complessiva di 150 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Justowin S.r.l., dell'evento "Corso di preparazione per l'esame abilitazione Forense 2014", che si svolgerà dal 19 settembre 2014 al 5 dicembre 2014, della durata complessiva di 100 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università La Sapienza di Roma, Master di II Livello in "Scienze Criminologico-Forense", dell'evento "Murder – Dalla Scena del Crimine al Profiling", che si svolgerà dal 29 al 31 maggio 2014 e dal 3 al 5 luglio 2014, della durata complessiva di 49 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 6 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Soi S.p.A., dell'evento "Amministratori di sistema e normativa pivity: obblighi, adempimenti e responsabilità", che si svolgerà il 13 e 14 maggio 2014, della durata complessiva di 10 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dieci crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 18 aprile 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e



integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto dell'immigrazione".

Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 31 marzo 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto Amministrativo".

Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

- Il Consigliere Mazzoni, relativamente alle odierne richieste di iscrizione nelle liste per il Patrocinio a spese dello Stato, evidenzia che nell'elenco sono presenti i nominativi degli Avv.ti (omissis), i quali risultano iscritti nell'elenco speciale ex D.Lgs. 96/2001 in qualità di avvocati stabiliti.

Ciò premesso, in considerazione dell'attuale normativa, gli stessi risultano non godere dello ius postulandi così come previsto per gli avvocati iscritti nell'Albo Ordinario avendo gli stessi, tra l'altro, l'obbligo di agire d'intesa con un avvocato iscritto nell'Albo Ordinario.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il Consigliere Mazzoni propone di sospendere l'esame delle suddette domande in attesa di un emanando Regolamento circa le modalità dello svolgimento dell'attività degli avvocati iscritti nell'elenco speciale ex art. D.Lgs. 96/2001.

Il Consiglio delibera di rigettare le suddette istanze.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 102) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 51) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**



- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi riferiscono che, con nota protocollata in data (omissis), gli Avv.ti (omissis), nelle loro qualità di rappresentanti delle squadre di calcio (omissis) e (omissis) gli Avv.ti (omissis) Rappresentanti della squadra di calcio (omissis), hanno comunicato la partecipazione delle predette squadre al Campionato di Calcio "MUNDIAVOCAT 2014", riservato ad avvocati e magistrati e che si svolgerà dal 23 maggio al 1° giugno 2014 a Budapest.

I colleghi hanno premesso di aver partecipato alle precedenti edizioni in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ottenendo il patrocinio nonché un contributo economico relativo al rimborso delle spese.

La partecipazione al predetto torneo prevede una spesa complessiva di circa euro (omissis) per ogni squadra, di cui euro (omissis) per l'iscrizione al Torneo.

Il Consiglio, visto il Regolamento adottato il 14 gennaio 2014, delibera di concedere il patrocinio alle due squadre romane ed un contributo di euro (omissis) complessivo pari al cinquanta per cento dei costi di iscrizione per ogni squadra.

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, con nota protocollata in data 14 aprile 2014, la Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma ha deliberato di non autorizzare, allo stato, i lavori di adeguamento dei locali Ufficio Iscrizioni e Ufficio Cassa, posti al piano terra del Consiglio dell'Ordine di Roma.

Nella nota viene precisato che l'Ufficio tecnico ha mosso rilievi, tra l'altro, in merito alla documentazione allegata ritenuta non sufficientemente esaustiva tenuto conto anche dell'ulteriore parere preventivo anche della competente soprintendenza.

Il Consigliere Mazzoni ritiene necessario che il Consiglio deleghi un Consigliere a contattare la Commissione Manutenzione e l'Ufficio tecnico al fine di verificare la possibilità di integrare la documentazione già fornita.

Il Consiglio, tenuto conto che, a breve, sarà attivato un tavolo di confronto con le Commissioni Sicurezza e Manutenzione del Palazzo, delega il Presidente Vaglio a riproporre la questione dei lavori in tale sede.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, segnala, su richiesta di altrettanti colleghi, due personali di pittura connessi ad evento culturale.

Il primo, fissato per giovedì 15 maggio p.v. alle ore 19,00, patrocinato dall'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma e dalla Camera di Commercio Italo Araba, oltre che da altre associazioni insieme all'evento artistico, sarà occasione per rappresentare le opportunità di investimento per le imprese italiane in Marocco e viene organizzato insieme ad una mostra delle opere dell'Avv. Lorenzo Simonetti.

Il secondo, connesso al Teatro dei Dioscuri, viene presentato dall'Avv. Adriana Pignataro, unitamente alla scultrice Annamaria Polidori e si svolgerà presso il medesimo Teatro dal 12 e fino al 27 ottobre 2014.

Il Consiglio dispone di divulgare la notizia unitamente allo spettacolo di cui alla comunicazione precedente del Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito degli Spazi Visivi, comunica che il film "Il Conte Tacchia", con il relativo convegno sulla poesia romana, non si terrà presso la Sala della Musica ma,



utilizzando la Sala Avvocati destinata allo stesso Consigliere il 27 maggio, si terrà presso l'Aula Avvocati, con la partecipazione straordinaria dello storico Romanista Claudio Rendina, poeta Egli stesso, un nome grandissimo dell'ambiente culturale Romano, dal Componente del Progetto Cultura e Spettacolo Avv. Filippo Maria Berardi e, si spera, anche dal Prof. Ugo Vignuzzi, dialettologo. Si chiede che la Aula Avvocati venga concessa per 4 ore, con concessione di tre crediti formativi ordinari e uno deontologico.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Minghelli riferisce che, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, è stato segnalato che dall'8 maggio 2014 al 1° giugno 2014, con inizio alle ore 21,00, nello spazio del Teatro Brancaleone, si svolgerà lo spettacolo dal titolo: "Tenerazza, un insolito stato di grazia" prodotto dalla Collega romana, Avv. Barbara Manganelli. Si chiede di segnalare tale spettacolo tra le news dell'Ordine.

Il Consiglio dispone di divulgare la notizia unitamente allo spettacolo di cui alla comunicazione precedente del Consigliere Tesoriere Galletti.

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del settore visite guidate, comunica gli eventi realizzati in collaborazione con l'Obelisco per il mese di maggio 2014, chiedendo la loro pubblicazione tra le news e l'invio di mail informative.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano che anche quest'anno, il prossimo 8 giugno, verrà ricordato l'Avv. Arminio Nigro, scomparso tragicamente il 17 luglio 2008, con una giornata a Lui dedicata e destinata a raccogliere fondi per un progetto umanitario, sostenuto da Emergency.

“Emergency” è un'Associazione italiana indipendente e neutrale che offre assistenza medico-chirurgica gratuita e di elevata qualità alle vittime civili delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e promuove una cultura di solidarietà, di pace e di rispetto dei diritti umani e così, continuando la tradizione di solidarietà, quest'anno i fondi raccolti nella giornata dell'8 giugno 2014, verranno devoluti al Centro Chirurgico per le vittime di guerra di Lashkar Gah in Afghanistan.

In ragione del valore umanitario dell'iniziativa e del gran numero di colleghi che in questi anni hanno partecipato all'evento i Consiglieri Cassiani e Scialla propongono che il Consiglio dell'Ordine voglia versare, come lo scorso anno, un contributo di euro (omissis).

Il Consiglio approva, visto che l'iniziativa è rivolta alla memoria di un Collega ed è organizzata da Avvocati con la partecipazione prevalente di Avvocati del Foro di Roma.

- Il Consigliere Scialla comunica che il prossimo 6 giugno, presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dalle ore 12,00 alle ore 15,00 si terrà un convegno sulle investigazioni difensive con particolare riferimento alla difesa di ufficio.

Oltre all'indirizzo di saluto del Presidente Mauro Vaglio e del sottoscritto Consigliere Scialla, relazioneranno il Dott. Adelchi D'Ippolito, Procuratore Generale presso la Corte di Appello, l'Avv. Prof. Natale Fusaro, l'Avv. Antonella Sotira ed il Capitano Vasanello, della Guardia di Finanza.

Verranno riconosciuti ai partecipanti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.



- Il Consigliere Scialla comunica di aver inserito nella Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato l'Avv. Elena Zaffino.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, in ordine allo “Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, rappresentano quanto segue:

- Come è noto, l’art. 9 della legge di riforma professionale, sotto la rubrica “Specializzazioni”, ha previsto quanto segue:

*1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1.*

*2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.*

*3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.*

*5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.*

*6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.*

*7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.*

*8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.*

A fronte della chiara disciplina di legge, il Consigliere Tesoriere Galletti ritiene opportuno evidenziare le osservazioni critiche sullo schema di regolamento seguendo, per comodità, la suddivisione in articoli prevista nel testo:

## **Art. 2**

### **Avvocato specialista**

*3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.*





In ragione del principio di c.d. tipizzazione dell'illecito disciplinare, fissato dall'art. 3 co. 4 L. 247/2012, deve essere indicata la sanzione applicabile. Dunque, sotto tale profilo, la previsione regolamentare contrasta sia con la legge e sia con il codice deontologico in corso di pubblicazione.

### **Art. 3**

#### ***Aree di specializzazione e ambiti di competenza***

**1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente decreto.**

L'art. 9 L. 247/2012 non prevede alcuna limitazione del numero astrattamente possibile di specializzazioni in capo a ciascun professionista.

Il regolamento dispone un'illogica limitazione del numero massimo di specializzazioni per ogni professionista, fissato *ad libitum* nel numero di una sola area; nel nostro sistema, dove – com'è noto – è addirittura consentito *ab immemorabilia* ai medici di conseguire più specializzazioni a seconda delle proprie attitudini ed inclinazioni che, del resto, ben possono mutare nel tempo anche, e soprattutto, in conseguenza della mutevolezza in astratto della clientela di ciascuno studio legale. Dunque, è perfettamente normale che un professionista possa accrescere o diminuire nel corso degli anni le proprie competenze professionali proprio in considerazione delle richieste che gli assistiti rivolgono al suo studio in aree del diritto assolutamente diverse.

**PROPOSTA: L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in una o più aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente decreto.  
(cassare di conseguenza il comma 3 dell'art.6)**

### **Art. 6**

#### ***Disposizioni comuni***

**2. Può presentare domanda l'avvocato che:**

*... (b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale ...*

Non si comprende la ragione della limitazione della rilevanza del comportamento deontologicamente rilevante solo per le violazioni connesse al dovere di competenza o di aggiornamento rispetto agli altri doveri fissati nelle leggi o nel codice deontologico.

Non è chiara la ragione del limite temporale dei tre anni atteso che la rilevanza disciplinare di regola è sempre stata riferita al quinquennio e, comunque, anche i termini di rilevanza per il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza fanno riferimento a cinque anni.

In ogni caso, si rileva come la mera previsione della "sanzione disciplinare definitiva" determina un notevole scollamento temporale tra fatto rilevante e richiesta di specializzazione (7\10 anni).

Infine, il mancato rispetto degli obblighi di "aggiornamento professionale" -anche per il mancato conseguimento di pochi crediti formativi per fatti risalenti nel tempo- che ha determinato un procedimento disciplinare cui è conseguita una sanzione formale oggi non potrebbe conseguire il titolo di specialista, dovendo attendere ulteriori tre anni dalla sentenza definitiva.



**PROPOSTA: Cassare la previsione**

**Art. 6**

**Disposizioni comuni**

**4.** *Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell'ambito di competenza dell'area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.*

La norma di legge non prevede alcun "esame" per il conseguimento del titolo di specialista per il caso della c.d. comprovata esperienza, prevedendo solo la dimostrazione "di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni".

Peraltro, non si comprende da quale organo (plenum, commissione specifica, singolo consigliere, commissione mista?) dovrebbe essere eseguita la verifica sulla competenza professionale dell'istante e, soprattutto, non è chiaro come possa il CNF, formato da soggetti nominati dai COA, giudicare sulla competenza di colleghi in materie nelle quali i medesimi componenti del CNF potrebbero non avere alcuna specializzazione.

Per non rendere vana la disposizione occorrerebbe modificare la disciplina della composizione del CNF, prevedendo la nomina di almeno un Consigliere per ciascuna area di specializzazione.

La previsione di un "colloquio" presso il CNF per valutare la comprovata esperienza e tutte le disposizioni a tale previsione connesse, palesano un eccesso di delega: non rientra nelle competenze del CNF stabilire, con un esame/colloquio se un avvocato sia più o meno esperto atteso che la legge prevede soltanto verifica documentale.

In ogni caso, in mancanza di preordinati criteri selettivi, si palesa assolutamente eccessiva la discrezionalità del CNF nella valutazione della necessità o meno di sottoporre a "colloquio" l'istante.

**PROPOSTA: C.4 - Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il CNF valuta le risultanze della documentazione presentata sulla base dei criteri oggettivi previamente fissati.**

**Art. 7**

**Percorsi formativi**

**1.** *I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca*

L'art. 9 L. 247/2012 fa espresso riferimento alle sole facoltà di giurisprudenza; il regolamento inammissibilmente "allarga" ai dipartimenti e agli ambiti di giurisprudenza.

**Art. 7**

**Percorsi formativi**



3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'art. 29 lett. e) L. 247/2012 ha previsto solo una generica "intesa" con le associazioni specialistiche e non certo il coinvolgimento diretto nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi.

**PROPOSTA: 3. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni SENTITE le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

#### *Art. 7*

##### *Percorsi formativi*

4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Manca la previsione dell'obbligatorietà della partecipazione al comitato scientifico di componenti di diritto su designazione dei COA.

In ogni caso, occorre prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia Consigliere del COA, anche al fine di dare una effettiva compartecipazione e un fattivo contributo di interessi e di attività da parte degli Ordini o delle loro scuole forensi.

**PROPOSTA: Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall'ente o dall'articolazione di cui al comma 1 uno dei quali con funzioni di coordinatore, TRE NOMINATI DAL CNF O DAI COA A SECONDA DEI CASI DI COMPETENZA. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei PROPRI componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.**

#### *Art. 7*

##### *Percorsi formativi*

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.

Manca qualsivoglia previsione dell'obbligatorietà della partecipazione al comitato di gestione di componenti di diritto su designazione dei COA.

In ogni caso, occorre prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia Consigliere del COA, con le funzioni di Coordinatore anche al fine di dare una effettiva compartecipazione e un fattivo contributo di interessi e di risorse da parte degli Ordini.



**PROPOSTA:** Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati DAL CNF O DAI COA, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore e DUE DAGLI enti di cui ai commi 2 e 3, **IN CASO DI PARITÀ, PREVALE SEMPRE IL VOTO DEL COORDINATORE.**

*Art. 7*

*Percorsi formativi*

*6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.*

E' necessario prevedere che il percorso formativo non sia solo teorico e accademico, ma debba avere un concreto riscontro pratico – processuale.

Al pari delle specializzazioni mediche è necessario prevedere dei percorsi di formazione processuale pratico-operativa anche mediante *stage* presso gli uffici giudiziari.

**PROPOSTA:** Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, **DI PERCORSI PRATICI, OPERATIVI DI NATURA PROCESSUALE**, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

*Art. 7*

*Percorsi formativi*

*7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.*

La previsione di esclusività tende a radicalizzare la specializzazione in termini tipicamente accademici.

Non è chiaro quale comitato (scientifico o di gestione) procede alla individuazione e nomina dei docenti.

**PROPOSTA:** I docenti **IN MANIERA PARITETICA** devono essere individuati tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato **SCIENTIFICO** delibera **ANCHE** a maggioranza **SOLO LA PROPOSTA** dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

*Art. 7*



### ***Percorsi formativi***

*7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.*

Qualora la gestione amministrativo-contabile dei corsi non sia gestita direttamente dalle Università manca qualsivoglia previsione sulla natura giuridica dei comitati (articolazione o dipartimento dei COA) e, soprattutto la previsione della gestione distinta dalla contabilità degli Ordini della gestione economico – patrimoniale dei corsi.

**PROPOSTA: Il comitato di gestione DEI CORSI E' UN DIPARTIMENTO DEI COA DI APPARTENENZA , nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento, ASSICURA, CON DISTINTA RENDICONTAZIONE AI COA DI RIFERIMENTO LA GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE DEI CORSI.**

### ***Art. 7***

### ***Percorsi formativi***

*9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.*

Non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione e soprattutto le modalità e i criteri oggettivi di individuazione dei soggetti che possono godere.

In ogni caso, l'offerta formativa a distanza (sia per i discenti che per l'utilizzo di docenti qualificati) dovrebbe essere invece incentivata anche al fine del contenimento dei costi.

**PROPOSTA: CASSARE IL LIMITE DI UN TERZO**

### ***Art. 7***

### ***Percorsi formativi***

*10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.*



Non si comprende la ragione della previsione di sola copertura dei costi quando invece l'organizzazione dei corsi potrebbe essere una rilevante risorsa economica per i COA per assicurare qualità anche alla formazione permanente cui poi la stessa specializzazione è direttamente connessa.

**PROPOSTA: Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza E PER CONSENTIRE L'ADEGUATA PROPOSTA DI FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA SULLE MATERIE OGGETTO DI SPECIALIZZAZIONE.**

#### *Art. 8*

##### *Comprovata esperienza.*

*1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:*

- a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;*
- b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.*

Occorre prevedere alla lettera a che la sospensione cui si fa riferimento sia solo quella amministrativa ex art. 20 L.247\2012.

Occorre prevedere alla lettera b che la quantità di incarichi professionali sia valutata complessivamente nel periodo di riferimento solo sotto il profilo della quantità e qualità.

L'espressione incarichi fiduciari non ha senso: esistono forse quelli "sfiduciari"? L'incarico professionale all'avvocato o è fiduciario o non è.

In ogni caso, la previsione di 50 incarichi per anno appare eccessiva e sproporzionata, non tiene conto che sia in sede giudiziale sia stragiudiziale tale quantità si potrà riferire solo a questioni di modesta rilevanza, di tipo seriale e non certo qualitativamente apprezzabili, finendo così con lo svilire ogni pretesa qualitativa in capo all'avvocato specialista.

Il requisito così elevato per documentare la comprovata esperienza sembra fatto apposta per premiare l'accesso "scolastico" alla specializzazione con benefici per coloro che organizzeranno il business della formazione dello specialista.

Non si comprende la mancata previsione di un parere vincolante sulla qualità e quantità espresso dai COA corredato da una specifica valutazione da parte dei docenti delle scuole forensi che attesi la qualità delle prestazioni specialistiche rese dal richiedente.

**PROPOSTA: b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità.**

#### *Art. 11*



***Esercizio continuativo della professione nell'area specialistica.***

***1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.***

La previsione di 50 incarichi per anno per le ragioni già esposte si appalesa davvero eccessiva e sproporzionata.

***Art. 12***

***Revoca del titolo***

***2. Il Consiglio Nazionale Forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell'area di specializzazione***

Ancora una volta non si comprende come e chi valuterà la “comprovata carenza” e, soprattutto, con quale titolo di conoscenza nelle materie specialistiche

**Valutazioni GENERALI**

Lo schema di regolamento, nonostante l'attuale ordinamento professionale sia stato incentrato ex lege sul ruolo centrale degli Ordini territoriali, attribuisce al CNF eccessive attività e competenze e ciò in palese violazione dei principi di sussidiarietà, relegando invece limitati compiti ai COA.

Le associazioni specialiste per essere iscritte nel registro tenuto dal CNF devono essere in possesso del requisito della “diffusione territoriale”; tale requisito non è certamente legato alla qualità dell'offerta formativa e premia soltanto le organizzazioni di “vecchia” costituzione o più forti sotto il profilo economico.

Non è stato specificato, che le associazioni e i loro dirigenti, quando sono sentiti per le eventuali intese con i COA, per evitare qualsivoglia conflitto di interessi, non devono essere soci o in qualsiasi altro modo partecipare a società, associazioni o enti aventi fini di lucro in materia di specializzazione; così come non è stato specificato che la formazione deve essere gestita dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.

**Tabella A (articolo 3)**

Aree di specializzazione	Ambito di competenza
❖ Diritto delle persone e della famiglia	Diritto di famiglia Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati Diritto dell'immigrazione Diritto delle successioni Diritto minorile
❖ Diritto della responsabilità civile	Diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone.
❖ Diritto penale	Diritto penale
❖ Diritti reali, condominio e locazioni	Diritti di proprietà e altri diritti reali Divisioni Diritto del condominio degli edifici Diritto delle locazioni Diritto agrario
❖ Diritto dell'ambiente	Diritto dell'ambiente.
❖ Diritto amministrativo	Diritto amministrativo
❖ Diritto industriale e della proprietà intellettuale	Diritto industriale e della proprietà intellettuale
❖ Diritto commerciale e della concorrenza	Diritto dell'impresa e delle società Diritto dei contratti commerciali Diritto della concorrenza
❖ Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali	Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali Diritto della crisi da sovraindebitamento
❖ Diritto bancario e finanziario	Diritto bancario e finanziario
❖ Diritto tributario	Diritto tributario e diritto doganale
❖ Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale	Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
❖ Diritto dell'Unione europea	Diritto dell'Unione europea
❖ Diritto internazionale	Diritto internazionale

Appare illogica e irrazionale la scelta di prevedere una distinzione in macro e micro aree (per esempio, diritto penale è una macro area, laddove diritto bancario e finanziario rappresentano una micro area del diritto civile).

Alcune materie sono assolutamente trasversali ed è sbagliato prevederle come autonome aree di specializzazione. Per esempio, il diritto comunitario: si può essere specialisti in diritto amministrativo senza conoscere le direttive comunitarie sugli appalti?.





La previsione delle aree appare eccessiva e irragionevole, oltre che sproporzionata; infatti, le specializzazioni della giustizia civile sono estremamente settorializzate, mentre quelle della Giustizia Penale, Amministrativa e Tributaria restano (fortunatamente) ampie ed uniche.

Invero nel processo penale coesistono una pluralità di riti e una specificazione di materie (penale-tributario, penale-commerciale, penale-minorile), così come nel diritto amministrativo si riscontrano varie distinzioni (appalti, urbanistica, danno erariale).

Non si comprende perché nell'area del diritto di famiglia rientrino le competenze in materia anche di diritto delle associazioni e di diritto dell'immigrazione.

Non si comprende cosa significhi specialista in diritto della responsabilità civile, atteso che in ogni controversia civile viene fatta valere una responsabilità; anche la responsabilità ex art 2043 non può ritenersi esaustiva di una specializzazione atteso che essa spazia dal sinistro stradale alla colpa medica; la responsabilità civile poi può essere extracontrattuale o contrattuale con criteri di conoscenza e preparazione professionale assolutamente distinti.

Non si comprende la ratio sottesa al frazionamento del diritto societario/commerciale in diritto industriale, diritto procedure concorsuali, diritto bancario.

Lo schema di regolamento addirittura ignora la possibilità per il professionista di specializzarsi in talune materie oggetto addirittura d'insegnamento universitario: per esempio, il diritto marittimo e della navigazione, il diritto ecclesiastico, il diritto dell'energia, le procedure (civile, penale ed oramai anche amministrativa), il diritto informatico, il diritto dell'immigrazione, il diritto regionale e degli enti locali, etc.

**PROPOSTA: PREVEDERE, ALMENO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, UNA SUDDIVISIONE SOLTANTO IN MACRO AREE DI SPECIALIZZAZIONE (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MARITTIMO E CANONICO).**

Il Consiglio approva dispone la trasmissione del verbale al C.N.F., all'O.U.A., alla Cassa Forense e agli Ordini territoriali, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'Avv. Alessandro Picozzi ha chiesto l'uso dell'Aula degli Avvocati dell'Ordine per lo svolgimento di un Seminario dal titolo: "La tutela della Proprietà industriale in Cina – La nuova disciplina – Opportunità per avvocati e imprese". L'introduzione sarà a cura del Consigliere Cassiani e di un Rappresentante dell'Ambasciata cinese in Italia; il Coordinatore e Moderatore sarà lo stesso Avv. Alessandro Picozzi; i Relatori saranno gli Avvocati Giampaolo Carnevale e Stella Corte.

L'Avv. Picozzi indica come possibili date quelle del 20 o del 27 maggio 2014, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce di avere accertato che l'Aula Avvocati sarebbe disponibile il giorno 20 maggio 2014 dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo mercoledì 25 giugno 2014, ultima giornata di Corso della Scuola Forense prima della pausa estiva, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 saranno corretti, con discussione in aula, gli elaborati di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.



Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 il Corso si chiuderà (per poi riaprire, dopo la pausa estiva, nei primissimi giorni di settembre) con una lezione straordinaria sul tema “La motivazione della sentenza civile (anche con riferimento alla sentenza Gambazzi/DaimlerChrysler/CBC)”.

Saranno Relatori il Cons. Cassazione Raffaele Frasca, gli Avvocati Antonio D’Alessio e Pasquale Frisina e il Prof. Claudio Consolo, che concluderà il seminario approfondendo i profili di diritto processuale europeo, oggetto della Rivista “Int’l Lis” che sarà presentata nell’occasione.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Bolognesi per l’iniziativa e l’organizzazione del rilevante evento.

- Il Consigliere Bolognesi e il Consigliere Caiafa comunicano di aver organizzato per il prossimo lunedì 16 giugno 2014, dalle ore 12,30 alle ore 15,30, il Seminario di aggiornamento professionale dal tema: “La tutela dei crediti di lavoro”.

I Relatori saranno i Consiglieri Stefano Scarafoni e Francesco Cottone e l’Avv. Stefania Ciaschi.

Interverrà al Seminario, per i profili gestionali, organizzativi e tecnici del PCT nella attuale esperienza del decreto ingiuntivo telematico, il Presidente della IV Sezione Lavoro del Tribunale, Dott.ssa Margherita Leone.

Ai partecipanti saranno concessi n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Caiafa e Minghelli, nell’ambito del Settore Deontologia, comunicano di aver organizzato per il 20 giugno prossimo in Aula Avvocati, il Convegno “Rapporti tra colleghi” al quale, oltre al Presidente Vaglio, per l’indirizzo di saluto, ai due Consiglieri, per l’introduzione del tema, parteciperanno anche l’Avv. Donatella Cerè, Consigliera di Cassa Forense e gli Avvocati Marco Tocci e Vincenzo Alberto Pennisi.

Si chiede la concessione di tre crediti deontologici per i partecipanti.

Il Consiglio approva.

#### **Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il (omissis), in merito alla condotta di un avvocato che in difese scritte dinanzi al Tribunale di Roma, su carta intestata di altro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, usava il titolo di senatore, senza esserlo ed essendolo stato solo per un breve periodo di tempo molti anni prima.

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa ed Aldo Minghelli, Coordinatori della Struttura Deontologica,

osserva

- il vigente Codice Deontologico Forense, all’art. 17 - “Informazioni sull’attività professionale” – disponeva che “*l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale*”, precisando che il contenuto e la forma dell’informazione dovessero essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nonché rispondere a criteri di trasparenza e veridicità.

Veniva, peraltro, precisato che “*quanto al contenuto dell’informazione, deve essere conforme a verità e correttezza*” e che “*in ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa*”;



- il vigente Codice Deontologico Forense, all'art. 17 – “Informazione sull'esercizio dell'attività professionale” – nel primo canone dispone che “È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”.

Nel secondo canone viene precisato, inoltre, che “Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”.

Nel terzo canone è, infine, sancito che “In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”;

- il vigente Codice Deontologico Forense, all'art. 35 – “Dovere di corretta informazione” al primo canone sancisce che “L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale” ed al secondo canone complementare che “L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale”,

ritiene

che -ferme restando le disposizioni normative deontologiche sopra richiamate- secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere, atteso che potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulata richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in merito al comportamento che deve tenere il difensore che ha rinunciato al mandato, laddove il cliente non provveda a sostituirlo con nuovo difensore, con eventuale autorizzazione ad essere dispensato da ogni ulteriore attività difensiva nell'interesse del cliente stesso, all'uopo precisando i seguenti fatti:

- di aver rinunciato ad ogni mandato conferito dalla società sua assistita nell'aprile 2012, essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti, comunicando formalmente la predetta rinuncia con lettera raccomandata a/r;

- di aver inoltrato ulteriore lettera raccomandata a/r datata 30 maggio 2013, al fine di sollecitare la nomina di un nuovo difensore;

- di aver infine inviato successive missive datate 24 giugno 2013, 15 luglio 2013 e 13 dicembre 2013, tutte rimaste prive di riscontro.

Il Consiglio

- Udata la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa ed Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia,

osserva

- la regola deontologica dell'art. 47 “Rinuncia al mandato” stabilisce: “L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.” I successivi canoni complementari recitano: “In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.



*Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge, l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.*

*In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione."*

A sua volta l'art. 14, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - "*Mandato professionale. Sostituzione e collaborazioni*" prevede: "*Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente*".

L'avvocato è altresì tenuto ad osservare il generale dovere di diligenza professionale di cui all'art. 8 Codice Deontologico Forense, nonché le disposizioni di cui agli artt. 85 c.p.c. "Revoca e rinuncia alla procura", 2237 c.c. commi II e III "Recesso" e 107 c.p.p. "Non Accettazione, rinuncia o revoca del difensore" e ciò proprio al fine di non recare pregiudizio alla parte assistita.

Qualora venga meno il rapporto fiduciario necessario per l'espletamento del mandato, la giustificazione dell'avvocato di rinunciare allo stesso trova anche il suo fondamento giuridico nell'art. 35 della regola deontologica "*Rapporto di fiducia*" che attesta: "*Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia*".

Tanto premesso,

ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito ai quesiti formulati.

#### **Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), premettendo di averne necessità "*ai fini del corretto esercizio deontologico delle proprie prerogative difensive e al fine di prevenire l'insorgere di controversie tra colleghi*", ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico, pervenuta il 25 marzo 2014:

*"1. Se sia consentito, [...] pur in presenza di patrocinio a spese dello Stato (in sede civile), azionare pretese soddisfattive del proprio onorario dirette nei confronti del proprio ex-assistito G.A. (e, subordinatamente, della controparte di questo);*

*2. Se, indipendentemente della circostanza evocata sub 1), a seguito della revoca del mandato di G.A. sia consentito all'Avvocato revocato durante le trattative esercitare le proprie pretese economiche nei confronti della controparte, M.C.M.L., a norma dell'art. 50 Codice Deontologico Forense;*

*3. Se (scontato il dovere incombente sul sottoscritto – e sin qui assolto – nei termini di cui all'art. 33, co, 1 Codice Deontologico Forense) insistano oneri deontologici a carico dell'Avv. C.F., difensore di controparte M.C.M.L., nei confronti del revocato Avv. R.G. in punto di compensi."*

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa ed Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia

osserva



- L'art. 130 della legge sul Patrocinio a Spese dello Stato nel processo civile – titolato “*Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte*” - prevede innanzitutto che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.

- L'art. 131 della stessa legge - titolato “*Effetti dell’ammissione al patrocinio*” - prevede che “*per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario*”.

Tra le spese anticipate dall’erario vengono espressamente menzionati alla lettera a) “*gli onorari e le spese dovuti al difensore*”.

- Il successivo art. 134 – titolato “*Recupero delle spese*”- prevede che:

“1. *Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.*

2. *La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.*

3. *Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.*

4. *Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.*

5. *Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito”.*

- L'art. 50 del Codice Deontologico Forense - titolato “*Richiesta di compenso professionale alla controparte*” - dispone che “*E’ vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni caso previsto dalla legge.*

1. *In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente”.*

- L'art. 33 del predetto Codice – titolato “*Sostituzione del collega nell’attività di difesa*” – dispone che “*nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.*

1. *L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa”.*

La formulazione del precetto deontologico impone pertanto al nuovo legale il dovere generico di “adoperarsi” perché siano soddisfatte le richieste per le prestazioni svolte, purché legittime, senza preclusioni ai fini dello svolgimento dell’attività difensiva.

ritiene



che - ferma restando la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni normative sopra riportate, evitando così comportamenti che ledano i principi di correttezza e lealtà nei rapporti di colleganza, nonché in relazione al preciso disposto dell'art. 10 del Codice Deontologico Forense, laddove prevede la piena autonomia ed indipendenza professionale e decisionale degli Avvocati a fronte della propria operatività in ogni momento e settore – non sia possibile ovviamente per questo Consiglio esprimere pareri anticipatori rispetto a ciò che potrebbe formare oggetto di conoscenza del medesimo Consiglio in altra sede.

**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 30) pareri su note di onorari:  
(omissis)